

Liberalizzazione Licenze di Panificazione (Decreto Bersani)

Il decreto Il 4 agosto scorso è stato convertito il legge il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, (Cd. Decreto Bersani). L'art. 4 stabilisce l'abrogazione della legge 1002/56 e la liberalizzazione dell'attività di panificazione. Pertanto l'impianto di un nuovo panificio, il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a «Dichiarazione di inizio attività» (**DIA**). La DIA, corredata da tutta la documentazione necessaria va da presentata al Comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Fra i documenti più importanti da allagare alla DIA segnaliamo:

- **Autorizzazione sanitaria** rilasciata dalla competente ASL attestante i requisiti igienico-sanitari per la specifica attività di panificazione;
- Autorizzazione alle **emissioni in atmosfera**
- **Destinazione d'uso** dei locali
- **Certificato di agibilità** dei locali
- **Titolo di disponibilità** dei locali (contratto di affitto, titolo di proprietà ecc.)
- **Autorizzazione allo scarico** relativa all'allaccio alla rete fognaria
- **Dichiarazione di conformità degli impianti** ai sensi della legge 46/90
- L'indicazione del nominativo del **responsabile dell'attività produttiva** , «preposto ad assicurare l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la qualità del prodotto finito.»



E' consentito ai titolari delle attività di panificazione di vendere i prodotti di propria produzione per il consumo immediato utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito, in quanto il servizio assistito è ammesso solo agli esercizi dotati di autorizzazione alla somministrazione (Bar, ristoranti ecc). Quest'ultima novità recepisce quanto già di fatto avveniva negli esercizi di panificazione.

Si fa notare che gli esercizi di panificazione rientrano nella applicazione del **Decreto legislativo 114/2006** relativo alla etichettatura con particolare riferimento alle sostanze considerate allergeniche stante che i cereali quali grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, sono inclusi nell'elenco delle sostanze allergeniche.